

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AIUTO

Reg. (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016

Art. 5 DM n. 940 del 1° marzo 2017

INDICE

1. FONTI NORMATIVE.....	3
2. PREMESSA.....	3
3. SOGGETTI COINVOLTI.....	4
4. BENEFICIARI.....	5
5. RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	9
6. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	9
7. PAGAMENTO DELL'AIUTO.....	10

1. FONTI NORMATIVE

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'articolo 106, paragrafo 5.
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228.
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e successive modifiche, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici.
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/286 della Commissione del 17 febbraio 2017 recante modifica del regolamento (UE) n. 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma.
- Decreto MIPAAF n. 940 del 1° marzo 2017 “Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) n. 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”.
- Circolare AGEA prot. 19393 del 3 marzo 2017 “Aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con la legge 15 dicembre 2016, n.229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”.
- Circolare AGEA prot. 26531 del 24 marzo 2017 “Modificazioni ed integrazioni alla circolare prot. n. 19393 del 3 marzo 2017 - misure eccezionali zootecnia”.
- Circolare AGEA prot. 30948 del 7 aprile 2017 “Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. 19393 del 3 marzo 2017 - misure eccezionali zootecnia e successive modifiche e integrazioni”.

2. PREMESSA

Il reg. (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016 stabilisce un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici ed il decreto MIPAAF n. 940 del 1° marzo 2017 prevede una serie di misure eccezionali, distinguendo tra aiuti destinati alle aziende ubicate su tutto il territorio nazionale e aiuti destinati alle aziende ubicate nei territori colpiti

dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (in particolare la “PARTE II, Aiuti destinati alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”).

Ai sensi, poi, dell'art. 1, paragrafo 3, del reg. (UE) 2016/1613, viene anche stabilito che le misure oggetto di aiuto possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di aiuto prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- Unione Europea (stesura ed approvazione del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613;
- Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF) in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie (DM n. 940 del 1° marzo 2017);
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di organismo di coordinamento (circolare AGEA prot. 19393 del 3 marzo 2017 e successive modifiche, trasmissione informazioni statistiche alla UE, comunicazione agli OP degli importi unitari concessi per singolo intervento e specie oggetto di aiuto);
- Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con la legge regionale n. 31/2001, nonché delegata dalla Regione del Veneto, quale organismo pagatore, alla gestione del settore lattiero-caseario (stesura Manuale e modulistica, protocollazione domanda preliminare ed integrativa, istruttoria amministrativa, comunicazione delle informazioni statistiche all'AGEA, istruttoria amministrativa e controlli, pagamenti).

Fase	Descrizioni delle fasi	Soggetto responsabile	
		AVEPA	AGEA Area coordinamento
Procedure di settore	Stesura e approvazione Manuale e modulistica, predisposizione dei modelli di comunicazione e di domanda	R	C
Domanda di aiuto	Ricezione e protocollazione della domanda di aiuto	R	
Istruttoria domanda	Istruttoria amministrativa ed eventuali controlli in loco	R	C
Determinazione importo unitario	Determinazione dell'importo unitario per tipologia di intervento richiesto a compensazione	C	R
Predisposizione delle proposte di liquidazione	Approvazione degli elenchi con le proposte di liquidazione dei beneficiari	R	
	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione	R	
Predisposizione dei pagamenti	Erogazione del contributo	R	
	Convalida dei mandati di pagamento	R	
	Contabilizzazione e rendicontazione finanziaria all'AGEA Coordinamento	R	
Comunicazione dati riepilogativi	Trasmissione dati all'AGEA Coordinamento di riepilogo n. richiedenti, pagamenti e quantità per ogni intervento ammesso a contributo	R	
	Trasmissione dati alla Commissione europea di riepilogo n. richiedenti, pagamenti e quantità per ogni intervento ammesso a contributo		R

4. BENEFICIARI

I beneficiari individuati dalla normativa di settore precedentemente illustrata sono i detentori (o i proprietari nel caso in cui i detentori non presentassero la domanda) di aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ex d.l. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che prevede interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Possono altresì presentare domanda i detentori (o i proprietari nel caso in cui i detentori non presentassero la domanda) di aziende danneggiate con certificazione AEDES o FAST (da allegare alla domanda di aiuto) che si trovino al di fuori delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, così come individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelle individuate in applicazione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.

N.B.: in questi casi particolari, non essendo possibile censire preventivamente le aziende che hanno avuto la certificazione del danno e potrebbero così accedere all'aiuto, il richiedente deve preventivamente inviare all'AVEPA **SIA** un'email (produzioni.zootecniche@avepa.it) **CHE** una PEC (protocollo@cert.avepa.it), corredata dalla copia di un documento in corso di validità, segnalando l'azienda che ha avuto, per l'appunto, la certificazione AEDES o FAST affinché l'AVEPA possa tempestivamente censirla all'interno dei propri applicativi e possa essere generata la corrispondente domanda nell'applicativo Calamità Naturali.

Tutti i soggetti richiedenti l'aiuto devono obbligatoriamente aver istituito un fascicolo aziendale valido ed aggiornato presso l'AVEPA ponendo particolare attenzione a controllare ed eventualmente aggiornare il quadro "allevamenti" prima di procedere con la compilazione della domanda.

Tutti i procedimenti di competenza dell'AVEPA, compresi quelli connessi all'erogazione di aiuti, contributi o premi comunitari, nazionali o regionali, sono gestiti a partire dall'anagrafe delle imprese come stabilito dal d.p.r. 503/1999. Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all'Anagrafe del settore primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario, approvate dalla Giunta regionale del Veneto con DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 e attuate con decreto del Dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24 dicembre 2004, così come modificate dalla DGR n. 4098 del 30 dicembre 2005. Dal punto di vista operativo il fascicolo viene realizzato su quanto stabilito dallo specifico Manuale approvato con decreto dell'AVEPA n. 487 del 12 agosto 2008 e successive modifiche.

Il codice di identificazione dell'azienda è il codice fiscale (CUAA) che garantisce una posizione univoca nell'anagrafe delle imprese agricole. L'azienda medesima, prima di attivare qualunque procedimento, è obbligato alla verifica e, in caso di variazione dei propri dati presenti a Sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del proprio fascicolo aziendale.

Anche ai fini del presente procedimento il fascicolo aziendale deve essere obbligatoriamente costituito o aggiornato presso:

- il Centro di assistenza agricola (CAA) al quale la ditta, ha conferito od intenda conferire mandato;
- l'AVEPA, presso gli Sportelli unici agricoli provinciali, qualora la ditta non abbia conferito mandato ad alcun CAA.

La presentazione delle domande avverrà fruendo sia delle informazioni già presenti nella Banca dati nazionale del Ministero della Salute che di quelle nel Fascicolo aziendale attivo presso l'AVEPA.

Il sostegno straordinario è finalizzato a:

- a) **allevamenti bovini e bufalini** - numero di capi bovino e bufalino singolarmente identificati e registrati in BDN, di età superiore a 12 mesi, presenti in azienda alla data del 31 luglio 2016;
- b) **allevamenti ovi-caprini** - numero di capi ovini e caprini di età superiore a 6 mesi, presenti in azienda alla data del 31 luglio 2016, comprendenti le movimentazioni dei capi, così come registrati ed identificati singolarmente in BDN;
- c) **allevamenti suinicoli** - numero di capi pari alla consistenza media, rilevata tramite BDN, nel periodo che va dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016.

Per tutte e tre le tipologie di allevamento sopraelencate, il richiedente dovrà indicare in domanda il numero di capi per i quali intende richiedere l'aiuto nell'ambito degli allevamenti risultanti a fascicolo.

Compilazione, **trasmissione e termini di presentazione** della domanda.

Le domande di aiuto destinate alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici dovranno pervenire all'AVEPA entro il **21 aprile 2017**.

La domanda di aiuto deve essere acquisita e completata tramite l'applicativo presente nel sito web istituzionale dell'AVEPA all'indirizzo: <http://app.avepa.it/mainapp>.

Per la presentazione di questa domanda il richiedente o i soggetti dagli stessi delegati troveranno la domanda precaricata nell'applicativo dell'AVEPA denominato "CALAMITA' NATURALI".

Ai fini del riconoscimento dell'aiuto, per il richiedente è privilegiata la figura del detentore e qualora questi non presenti domanda può in alternativa presentarla il proprietario.

Per compilare la domanda di aiuto nell'applicativo dell'AVEPA sopraindicato, il compilatore deve richiedere il proprio ACCOUNT e correlata PASSWORD registrandosi nel GUARD alla pagina del sito dell'AVEPA <http://www.avepa.it/applicativi>; ciò consente l'accesso riservato alla compilazione *on-line* della domanda di aiuto.

Il primo passo da compiere per la compilazione della domanda è la selezione del "*Codice modulo: EVENTI SISMICI 2016*" dopodiché comparirà in automatico la descrizione del modulo per la domanda di aiuto ex DM 940/2017.

A questo punto si procede con l'inserimento del CUA del richiedente (nell'eventualità sia un soggetto terzo ad essere incaricato della compilazione della domanda stessa *on-line*, dev'esserci una delega semplice sottoscritta e valida agli atti sempre presso il soggetto terzo incaricato); fatto ciò, in automatico - da fascicolo aziendale - verranno caricati nella domanda i dati relativi al richiedente e i dati da completare/confermare ovvero nei seguenti quadri:

1. **INTESTAZIONE**: identificativo domanda e riferimenti normativi;
2. **ANAGRAFICA AZIENDA**: dati identificativi del richiedente (dati precaricati da fascicolo AVEPA);
3. **RAPPRESENTANTE LEGALE**: dati identificativi del rappresentante legale (dati precaricati da fascicolo AVEPA);
4. **MODALITÀ DI PAGAMENTO**: indicazione dell'IBAN aggiornato (dati precaricati da fascicolo AVEPA);

5. TOTALE CAPI: vengono visualizzati i codici allevamento e la corrispondente specie allevata, attivi alla data del 31 luglio 2016 presenti a fascicolo. Per ogni codice allevamento dovrà essere compilata la colonna CAPI DICHIARATI che corrisponderà a:
- totale capi bovini e bufalini di età superiore a 12 mesi presenti in azienda al 31 luglio 2016 per i quali viene chiesto l'aiuto;
 - totale capi ovini e caprini di età superiore a sei mesi presenti in azienda al 31 luglio 2016 per i quali viene chiesto l'aiuto;
 - n# di capi pari alla consistenza media dei suini presenti in azienda dal 1° luglio al 31 luglio 2016 per i quali viene chiesto l'aiuto;

6. DICHIARAZIONI: vengono elencate una serie di dichiarazioni preselezionate ed indispensabili come requisiti per la presentazione della domanda:

“Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000, il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante legale dell'azienda, DICHIARA:

- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;
- di essere a conoscenza delle norme e disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione dell'aiuto richiesto con la presente domanda e della normativa comunitaria e nazionale in materia di identificazione e registrazione degli animali;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni;
- di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- di autorizzare il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria.

7. ALLEGATI:

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- eventuale certificazione AEDES o FAST per aziende danneggiate non ricadenti nei comuni appartenenti zona del “cratere sismico”.

La domanda, una volta che è stata quindi acquisita, completata, controllata, stampata e sottoscritta dal richiedente (detentore o proprietario), deve poi essere presentata all'AVEPA unitamente ad una copia di un documento d'identità in corso di validità sempre del richiedente entro i termini perentori del **21.04.2017**.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Direttore dell'AVEPA n. 65 del 5 giugno 2015 “Definizione delle modalità per la trasmissione di comunicazioni, istanze e dichiarazioni ai fini della redazione di manuali e procedure operative” la trasmissione di documentazione su **supporto cartaceo** può esclusivamente avvenire attraverso le seguenti modalità:

1. consegna a mano;
2. servizio postale (posta raccomandata);
3. corriere espresso.

N.B.: si rammenta che la domanda dovrà **PERVENIRE** agli Sportelli unici agricoli provinciali dell'AVEPA entro i termini perentori del 21.04.2017 (ovvero, per il punto 2, NON farà fede il timbro postale).

La trasmissione di documentazione su **supporto digitale** deve avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC) entro le ore 23:59:59, con esclusione di ogni altro mezzo di trasmissione telematico agli indirizzi sotto riportati:

- Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza, sede di Verona: sp.vr@cert.avepa.it; sede di Vicenza: sp.vi@cert.avepa.it;
- Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso, sede di Belluno: sp.bl@cert.avepa.it; sede di Treviso (anche per la provincia di Venezia): sp.tv@cert.avepa.it;
- Sportello unico agricolo di Rovigo (anche per la provincia di Padova): sp.ro@cert.avepa.it.

La documentazione trasmessa su supporto digitale deve essere prodotta secondo modalità che ne garantiscano l'integrità, l'immodificabilità e la staticità, nonché la leggibilità con i più comuni e diffusi applicativi informatici. A tal fine i documenti informatici allegati ai messaggi di PEC devono essere prodotti esclusivamente secondo le indicazioni contenute nella pagina “Trasmissione di documenti” del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it/trasmissione-documenti).

Ai fini della verifica del rispetto del termine si considera la data di registrazione a protocollo o repertorio, in caso di consegna a mano che deve pervenire agli Sportelli unici agricoli provinciali dell'AVEPA entro e non oltre i termini perentori sopra citati, previsti dal DM n. 940 del 01.03.2017.

Ai sensi dell'art 38 del d.p.r. 445/2000, al fine di procedere all'identificazione del beneficiario, per entrambe le modalità di presentazione della domanda, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido al momento della presentazione della domanda di aiuto.

La domanda, controllata in ogni sua parte dal dichiarante, deve essere firmata in originale dal richiedente e deve essere presentata all'AVEPA entro e non oltre i termini perentori previsti dal DM n. 940 del 01.03.2017.

Ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 445/2000, al fine di procedere all'identificazione del beneficiario deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido al momento della scadenza del bando per l'aiuto.

La modulistica è reperibile nel sito web istituzionale dell'AVEPA nell'apposita sezione dedicata al settore zootecnia.

5. RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le domande di aiuto sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza.

L'AVEPA effettua le proprie verifiche accertando che la domanda:

- sia pervenuta entro i termini perentori del 21.04.2017 previsti dalla circolare dell'AGEA prot. 30948 del 7 aprile 2017;
- sia stata firmata dal richiedente (detentore o proprietario) che presenta la domanda;
- sia stato indicato il CUAA;
- sia stata allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non fosse rispettato e/o presente, la domanda si considererebbe non ricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di non ricevibilità.

Contestualmente alla ricevibilità, viene comunicato anche l'avvio del procedimento amministrativo di ammissibilità ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 nel quale vengono specificati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- l'ufficio responsabile del procedimento;
- il soggetto responsabile del procedimento;
- il termine entro cui si conclude il procedimento;
- reperibilità degli atti ed il funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni;
- modalità per ricorrere contro l'eventuale inerzia amministrativa.

6. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO

L'AVEPA effettua il controllo amministrativo su tutte le domande ricevibili al fine di verificare la corrispondenza delle stesse alle condizioni di ammissibilità. L'AVEPA dovrà pertanto verificare la rispondenza dei dati riportati in domanda con quanto ufficialmente registrato nelle banche dati di riferimento, ovvero la BDN ed il Fascicolo aziendale, e con ogni altra informazione eventualmente disponibile sulle banche dati informatiche alle quali ha accesso, funzionali all'istruttoria.

Qualora siano rispettati tutti i requisiti di ammissibilità, la domanda viene considerata ammissibile all'aiuto e la sua istruttoria avrà esito positivo.

Ai titolari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva ma con riduzione dei valori quantitativi ammissibili (capi) tali da comportare una futura riduzione dell'aiuto, il responsabile del procedimento, ne dà notizia al richiedente mediante preavviso di rigetto parziale ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 tramite PEC.

Ai titolari delle domande con istruttoria negativa, l'AVEPA provvede ad effettuare la comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, tramite PEC.

Nel caso di non ammissibilità (anche parziale) dell'aiuto, il procedimento si conclude con il decreto di non ammissibilità o di ammissibilità parziale.

Avverso il provvedimento di non ammissibilità o di ammissibilità parziale della domanda, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

L'AVEPA, entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi successivi al tempo limite per il ricevimento delle domande, comunicherà ai richiedenti l'ammissibilità delle domande.

7. PAGAMENTO DELL'AIUTO

Dato atto che l'articolo 9, comma 1, del DM 940/2017 testualmente dispone solo che *"...la liquidazione degli importi spettanti ai singoli produttori deve avvenire entro il termine stabilito all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/1613"* e che la connessa circolare AGEA prot. ACIU.19393.2017 al proprio comma 3.5 stabilisce solo che *"...Tenuto conto che l'art. 6, comma 9, del DM 1° marzo 2017 n. 940 in corso di pubblicazione autorizza gli Organismi pagatori a pagare un anticipo pari al 75% dell'importo concesso ad ogni produttore sulla base degli importi unitari indicati ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, ai fini della verifica delle risorse disponibili dopo il pagamento dell'anzidetto anticipo, gli Organismi pagatori trasmettono ad Agea Coordinamento, con le modalità che saranno successivamente comunicate, il numero dei capi pagati in fase di anticipo per ciascuna misura"*, il pagamento dell'aiuto è conseguentemente subordinato alla determinazione dei totali dei capi ammissibili distinti per le misure di sostegno che AGEA coordinamento calcolerà a livello nazionale. Sarà compito dell'AGEA - Area coordinamento comunicare all'AVEPA il rispetto del plafond di finanziamento stabilito per le aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In conformità dell'art. 6, comma 9, del DM 1° marzo 2017, n. 940, l'AVEPA è autorizzata a pagare un anticipo pari al 75% dell'importo concesso ad ogni produttore sulla base degli importi unitari indicati per misura di sostegno.

Viene conseguentemente rimandato ad un futuro atto integrativo delle presenti istruzioni operative la definizione dei modi, riduzioni, importi e tempi per il completo pagamento delle domande ritenute ammissibili, in base a quanto disporrà, per l'appunto, l'AGEA con propria circolare attuativa.

Il termine ultimo di pagamento è come da regolamento il 30 settembre 2018.

**Domande di aiuto destinate alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017, ai sensi del DM n. 940 del 1° marzo 2017**

CHECKLIST RICEVIBILITÀ ED AMMISSIBILITÀ

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL RICHIEDENTE

BENEFICIARIO - DATI IDENTIFICATIVI:

Cognome o ragione sociale:

Nome (se persona fisica) :

Codice fiscale :

Partita IVA:

Domicilio o sede legale

Indirizzo: _____

Numero civico: _____

Comune: _____

CAP: _____

Provincia: _____

codice ASL in domanda
codice ASL in domanda
codice ASL in domanda
codice ASL in domanda
codice ASL in domanda
codice ASL in domanda

specie
specie
specie
specie
specie
specie

indirizzo PEC _____

RICEZIONE DELLA DOMANDA

data di presentazione _____

protocollo n. del

ufficio istruttore _____

responsabile del procedimento _____

RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO

ricezione domanda entro il 21.04.2017

si no

presenza firma del richiedente

si no

presenza della copia del documento di riconoscimento valido si no
 data di invio comunicazione ricevibilità/non ricevibilità protocollo n. del

ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ (requisiti soggettivi/oggettivi)

domanda presentata dal detentore o dal proprietario (se coincidenti indicare D)	D	P
verifica con AGEA della non conflittualità detentore/proprietario	si	no
azienda attiva al momento della presentazione della domanda	si	no
allevamento aperto ante 31.07.2016	si	no
allevamento all'interno del "cratere sismico" (ex DDLL n. 189/2016 art. 1 e n. 8/2017)	si	no
allevamento al di fuori del "cratere sismico" (scheda AEDES o FAST)	si	no

verifica consistenza capi al 31.07.2016 (bovini/bufalini, ovicaprini):

- capi bovini/bufalini di età superiore ai 12 mesi, richiesti	n:	
- capi bovini/bufalini di età superiore ai 12 mesi, accertati	n:	
- capi bovini/bufalini di età superiore ai 12 mesi, AMMISSIBILI	n:	
- capi ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi, richiesti	n:	
- capi ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi, accertati	n:	
- capi ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi, AMMISSIBILI	n:	
- capi suini da consistenza media 1-31.07.2016 richiesti	n:	
- capi suini da consistenza media 1-31.07.2016 accertati	n:	
- capi suini da consistenza media 1-31.07.2016 AMMISSIBILI	n:	

ALTRE INFORMAZIONI

richiesta integrazione documentale	si no
estremi richiesta nota prot. del	
ricezione documentazione integrativa nota prot. del	
Pertinenza documentazione integrativa ricevuta	
eventuale comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990	
estremi nota prot. del	

